

850/12
PARZIALE

**GIUDICE DI PACE DI PONTEDERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace Dott. Anna Camerini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 850/012 R.G. promossa da

CALAMASSI GIULIANO CFCLMGLN70R17B647H elettivamente domiciliato a Pontedera C.so matteotti n.13 presso lo studio dell'Avv. G. Pelagotti che lo rappresenta e difende unitamente come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

DIRECT LINE spa in persona del l.r. corrente a **Milano P.zza Monte Titano n.10**

CITERA DEMETRIO residente a Pisa via delle Lenze n. 21

CONVENUTI CONTUMACI

COMPAGNIA VITTORIA ASS.NI SPA in persona del l.r. elettivamente domiciliata a Pisa Borgo stretto n. 10 presso lo studio dell'avv. M. Brondi dal quale è rappresentata e difesa come da procura generale alle liti 6.7.11 n. 28321 a ro gito Notaio Renata Mariella, in atti

INTERVENUTA

oggetto : risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI DELL'ATTORE

Voglia il GDP, dichiarare la inammissibilità dell'intervento volontario della Vittoria Assni spa per carenza di interesse ad agire ex art. 105 cpc sia in proprio che quale mandataria della Direct Line e/o il difetto di rappresentanza sostanziale e processuale con conseguente nullità della procura rilasciata al procuratore costituitosi per nullità del mandato perché contrario a norme imperative e di legge con conseguente estromissione dal giudizio con condanna al pagamento delle spese della sentenza parziale disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti originarie.

CONCLUSIONI DELLA TERZA INTERVENUTA

Perché il GDP voglia dichiarare la piena legittimità della VITTORIA Ass.ni spa a stare nel giudizio ed ordinare la prosecuzione dello stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Compagnia Vittoria Ass. spa assume la legittimità del proprio intervento sulla base della convenzione CARD conclusa fra le imprese ai sensi della quale ciascuna Compagnia aderente è tenuta ad assumere la veste di gestonaria quando il risarcimento viene effettuato in tutto o in parte per conto della impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile.

A tale proposito si rileva che la sent. 180/09 della Corte Costituzionale ha espressamente statuito il danneggiato è libero di introdurre il giudizio, o con il meccanismo dell'indennizzo diretto o con la chiamata del responsabile civile, seguendo la procedura che valuti più proficua per il raggiungimento del suo fine risarcitorio.

Nel caso di specie la spiegata opposizione all'intervento della Vittoria esprime la volontà di parte attrice non volersi avvalere della procedura di

cui all'art. 149 CDA nel presente giudizio, avendo libertà di scegliere contro chi agire in via giudiziale per il risarcimento del danno ai sensi della predetta sentenza .

Pertanto l'intervento della Compagnia Generali ass.ni spa, se ritenuto ammissibile, andrebbe a vanificare la lettera della sentenza della Corte Cost. n. 180/09 in quanto in tal caso verrebbe meno la alternatività dell'azione ivi prevista e sarebbe in contrasto con la scelta operata dal proprio assicurato.

Tale intervento è da ritenersi inammissibile anche sotto un altro profilo: perché non contemplato dalla normativa di cui al D. Lgs. 205/09 che all'art.149 c.6 prevede unicamente l'intervento diretto della Compagnia del Responsabile civile, ma non l'ipotesi contraria.

L'Ania per contrastare la situazione che si potrebbe creare se il danneggiato, dopo avere portato avanti le trattative con la propria assicurazione ai sensi dell'art. 145 CDA, decidesse di citare quella del responsabile civile che, non avendo partecipato alla fase stragiudiziale, nulla sa di quanto sia ivi avvenuto, ha ideato, previo accordo tra Compagnie che si lasciano reciprocamente mandato , un tipo di intervento che consentirebbe alla Assicurazione del danneggiato di intervenire in giudizio per tutelare le ragioni di quella del responsabile civile. Sulla base di tale mandato la Vittoria intervenendo in nome proprio in giudizio va contro i dettami dell'art. 81 cpc ai sensi del quale nessuno può stare in giudizio in nome proprio per tutelare un diritto altrui.

Tale intervento è stato qualificato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 13052 del 28.10.11 come intervento volontario adesivo dipendente o litisconsortile o come delegazione cumulativa ex art. 1268 c.c. ai sensi della quale però perché si delinea tale figura giuridica è necessario il consenso del creditore.

Nel caso di specie l'attore opponendosi alla entrata in giudizio della

Vittoria ha negato la volontà di prestare tale consenso specificando con netta chiarezza di non voler utilizzare il meccanismo dell'indennizzo diretto. L'intervento litisconsortile prevede inoltre un interesse a stare in giudizio dell'interveniente che va a tutelare gli interessi soggetto per il quale interviene contro l'altra parte, nel caso di specie il proprio assicurato, contravvenendo in tal modo agli obblighi che contrattualmente assume nei confronti dello stesso ex art. 1917 c.c..

Infatti ai sensi di detto articolo la Compagnia è tenuta a rilevare indenne il proprio assicurato da quanto questi è tenuto a pagare in conseguenza della responsabilità dedotta nel contratto di assicurazione e non prevede l'ipotesi contraria, vale a dire che essa agisca per opporsi alle ragioni del proprio cliente.

Tali contraddizioni valgono anche nel caso essa, in forza dell'accordo Ania, e ammessa la validità del mandato conferitole, fosse intervenuta in nome e per conto della Compagnia del responsabile civile in quanto tutelando gli interessi della propria mandante necessariamente dovrebbe tenere atteggiamenti e avanzare pretese che mal si conciliano e nulla hanno a che fare con gli obblighi che ha assunto ai sensi dell'art. 1917 c.c. al momento della stipula del contratto nei confronti del proprio assicurato.

Si rileva infine, riportandoci alla normativa sopra citata che si ritiene inammissibile l'intervento della Compagnia del danneggiato anche per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100-105 cpc in quanto soggetto non tenuto al risarcimento del danno, che, se anticipato, potrà essere restituito dalla assicurazione del responsabile civile attraverso le camere di compensazione.

Tanto premesso, ritenendo inammissibile l'intervento volontario della Compagnia Generali Ass.ni spa se ne dispone la estromissione.

Le spese di questa fase del giudizio, vista la particolarità della materia sono compensate.


PQM

Il Giudice di Pace , estromette dal giudizio la Compagnia Vittoria Ass.ni
SPA in persona del legale rappresentante.

Compensa integralmente le spese del giudizio

PONTEDERA 2.2.013

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Anna Camerini



5

DEPOSITATO IN CANTIERE
PONTEDERA 12

